



Nella discussione in Senato sul ddl di riforma forense (ora all'esame della Camera come Atto Camera 3900) sono risuonati alcuni degli argomenti sollevati dai c.d. "vecchi avvocati part time" nei loro ricorsi alle Sezioni Unite della Cassazione avverso le sentenze del CNF che hanno confermato le cancellazioni dagli albi comminate nei loro confronti ex art. 2 della l. 339/03.

Giunge ora una importante novità: la sentenza 113 / 2011 della Corte costituzionale, depositata il 7/4/2011

. In essa la Corte delle leggi riconosce che la violazione dell'art. 6 della CEDU, come intesa dalla Corte di Strasburgo, deve comportare incostituzionalità (ex art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU) della legge che ha comportato la violazione della CEDU posta in essere e accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ebbene,

l'esempio più emblematico di violazione dell'art. 6 CEDU che alla Corte costituzionale è venuto in mente di scrivere nella sentenza 113/2011 è quello della mancanza di terzietà e indipendenza del giudice

. VOGLIAMO ANALIZZARE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO E VEDERE SE IN BASE AD ESSA SI PUO' RITENERE GIUDICE TERZO E IMPARZIALE IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, COME DISEGNATO OGGI? VOGLIAMO INSISTERE CON UNA RIFORMICCHIA DELLA PROFESSIONE FORENSE CHE AGGRAVA LA CARENZA DI TERZIETA' DEL CNF RAFFORZANDONE IL TRIPLICE RUOLO DI LEGISLATORE DI SETTORE, GIUDICE SPECIALE DELLE CANCELLAZIONI DAGLI ALBI E DELLA DISCIPLINA, NONCHE' AMMINISTRATORE SOVRAORDINATO RISPETTO AGLI ORDINI LOCALI?

Scrivi Riccardo Paradisi, riferendo il pensiero di Vilfredo Pareto, in un articolo pubblicato nella rivista settimanale de ilsole24ore dell'8 aprile 2011: "*Se tra classe governante e classe governata non esiste scambio e ricambio, se la circolazione delle élite si interrompe, si genera uno squilibrio che ha in se il germe dell'antagonismo. La stratificazione sociale diventa sempre più dura, più del merito conta la rendita di posizione, il peso del censo e della ricchezza ereditata. Uno status quo che può cristallizzare la situazione sociale per un tempo più o meno lungo, generando le patologie sociali di cui l'Italia, tra i Paesi civili, vanta primati assoluti: nepotismo, ereditarietà di mestieri, dittatura del censo, cooptazione per prostituzione dell'intelligenza e del corpo. Elevazione dunque degli astuti e dei servili -le "volpi"- e marginalizzazione dei "leoni", uomini dotati dell'energia d'una fede e d'una visione. Ma l'esito fatale d'una tale stagnazione è la sostituzione traumatica d'un sistema con un altro. Oppure, ammonisce ancora Pareto, si formano piccoli Stati entro il grande Stato, piccole società in contrapposizione tra loro e nei confronti della società in generale: dove viene meno una autorità capace di imporre la "giustizia pubblica" proliferano le giustizie private. <<Le aristocrazie non durano per sempre. Qualunque ne siano le cagioni, è incontestabile che dopo un certo periodo*

spariscono. La storia è un cimitero di aristocrazie>> (Trattato, pag. 82).

" MI VIENE IN MENTE UN PARALLELISMO TRA LA MEDIACONCILIAZIONE E IL MANTENIMENTO DI GIUDICI SPECIALI BEN OLTRE I LIMITI TEMPORALI PREVISTI IN UNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA NOSTRA BELLISSIMA COSTITUZIONE.

In particolare, nel corso del dibattito al senato sulla riforma forense, si è stigmatizzata da ampia parte dei senatori la conferma, nel ddl di riforma forense, della doppia veste di amministratore della disciplina e giudice della disciplina al complesso ordinistico locale-distrettuale-centrale, senza la previsione di adeguate separatezze tra i soggetti istituzionali coinvolti. Da tale conferma di del doppio ruolo di amministratore e giudice, s'è detto, deriva chiara carenza di terzietà e imparzialità, con conseguente illegittimità costituzionale, del CNF quale giudice della disciplina.

Identica, ovviamente, la censura nei confronti del C.N.F. quale giudice speciale della tenuta degli albi (ad esempio in tema di dinieghi di iscrizione all'albo -come nel caso dell'insegnante di scuola elementare oggetto della sentenza 22623/2010 della Cassazione- o in tema di cancellazioni dagli albi non comminate all'esito di procedura disciplinare ma decise per sopravvenuta incompatibilità).

Si deve concordare con le critiche mosse al mantenimento della giustizia domestica del Consiglio Nazionale Forense se non si vuole il risultato che le Sezioni Unite della Cassazione siano il primo vero giudice al quale possa rivolgersi, dopo aver adito il C.N.F. (che per quanto detto non potrà ritenersi vero giudice), l'avvocato fatto oggetto di un provvedimento disciplinare o di un provvedimento che ne disconosca il diritto ad accedere alla (o continuare a esercitare la) professione dopo il vaglio delle condizioni per essere iscritto all'albo.

Sarebbe certo illusorio sperare che ricusazione o astensione di singoli componenti del C.N.F. possano costituire il rimedio alla carenza di terzietà e imparzialità del C.N.F. derivante dalla sua natura di soggetto unitario nel suo complesso.

Il C.N.F., infatti, non avrà le caratteristiche di giudice imposte dall'art. 111 Cost, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo se continuerà a essere soggetto unitario che (oltre a essere presieduto da un avvocato e composto di soli avvocati eletti da avvocati) sia -per diritto vivente o per espressa disposizione della legge di riforma forense- ancora consulente dei Consigli degli Ordini degli Avvocati in tema di disciplina e di tenuta degli albi, prima che su quei temi sia giudice dei loro provvedimenti.

Non si dovrà, quindi, conservare quel sistema stabile e organizzato (con tanto di banca dati on line in cui leggere i pareri dalla "Commissione pareri" forniti ai Consigli degli Ordini locali) di consulenze preventive da parte del giudice a una parte, sistema che è operante tuttora e senza legittima base di legge almeno dal 30/10/1992, allorché venne istituita in seno al Consiglio Nazionale Forense una commissione permanente consultiva.

Mi pare ovvio che non sia più tollerabile, specie dopo le modifiche apportate all'art. 111 Cost. a solenne previsione di terzietà e imparzialità di tutti i giudici, un giudice-consulente dei soggetti del cui comportamento giudica.

Qualche dato per la verifica di quel che ho detto:

----- può ritenersi che i Consigli degli Ordini degli Avvocati si siano determinati a cancellare dall'albo i c.d. "vecchi avvocati part time" in virtù del parere n. 2 del 17/1/2007 reso dalla Commissione consultiva del C.N.F., (leggibile anche sul sito del C.N.F. <http://www.consigliona>

[zionealeforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Pareri.html](http://consiglionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Pareri.html)

) su quesito del C.O.A. di Teramo e del seguente tenore: "

Il quesito dell'Ordine di Teramo annuncia l'intenzione di allegare le dichiarazioni di due iscritti, intenzionati a conservare il proprio status di avvocati-dipendenti pubblici a tempo parziale, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Fortunatamente gli allegati non sono pervenuti al Consiglio, circostanza che avrebbe determinato l'inammissibilità del quesito, poiché privo dei caratteri di generalità ed astrattezza e, invece, attinente ad una vicenda specifica, nella quale - peraltro - sussiste giurisdizione d'appello del C.N.F. Vi è, perciò, la possibilità di fornire risposta al quesito formulato, ossia se possa considerarsi legittima l'aspirazione dell'avvocato che, avendo beneficiato della possibilità di svolgere la professione forense a tempo parziale così come prevista dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, intenda conservare entrambe le posizioni senza esercitare l'opzione per una delle due. A questo proposito la Commissione si richiama in toto a quanto esposto nella recente circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricorda l'importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all'opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell'attività libero professionale esclusiva. Perciò, nel dare piena adesione alle motivazioni esposte nella circolare, si ritiene di fare cosa utile inviandone il testo al Consiglio richiedente il parere".

----- Ancora: il 30/10/1992, il C.N.F. emanò il "Regolamento interno per le attività del Consiglio Nazionale Forense" (pubblicato sul sito del C.N.F. all'indirizzo <http://www.consiglionaleforense.it/on-line/Home/CNF/IRegolamenti/Regolamentointernoperle146attivitedelCnf.html>), il quale,

all'interno del medesimo C.N.F., soggetto sempre di necessità unitario, istituì e disciplinò la stabile, generale e organizzata attività di consulenza: A) agli art. 23 e 25 istituendo e disciplinando una commissione permanente consultiva; B) all'art. 26 e 30 istituendo e disciplinando una commissione permanente per l'accesso alla professione e alla formazione professionale. In particolare, l'art. 23 del detto regolamento del C.N.F. prevede:

"E' istituita la commissione consultiva. La commissione consultiva si compone di un consigliere coordinatore e di altri quattro consiglieri nominati dal consiglio nella prima seduta plenaria di ogni anno";

e l'art. 25 aggiunge

: "La commissione consultiva esprime pareri sulle questioni sottoposte al Consiglio Nazionale Forense dai consigli dell'ordine degli avvocati, da altri enti o associazioni o da singoli iscritti agli albi forensi, tramite, di regola, i rispettivi consigli dell'ordine di appartenenza ..

..". L'art. 26 prevede

: "... Sono istituite le seguenti commissioni permanenti: ... c) commissione per l'accesso alla professione e formazione professionale ...";

e l'art. 30 aggiunge

: "Alla commissione per l'accesso alla professione e alla formazione professionale sono attribuiti i seguenti compiti: ... b) promuovere e curare i rapporti con i Consigli dell'ordine periferici per la soluzione dei problemi relativi all'accesso alla professione ...".

UN UTILE ESEMPIO:

L'epurazione dall'albo forense dei "vecchi avvocati part time" (che richiamano alla memoria i *ser vi fisci*

dell'antica Roma), è stata dal CNF

1) subito dopo la sentenza della Corte cost. 189/01 (che aveva respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice speciale C.N.F. avverso l'art. 1, commi 56 e ss. della l. 662/96) riconosciuta come possibile solo all'esito dell'approvazione di una leggina da approvare

ad hoc;

2) resa possibile con pressione, “confessata” in circolare (circolare n. 33-b/2003, del 17/11/2003, a firma dell'allora Presidente del C.N.F., Avv. Remo Danovi), per la calendarizzazione alla Camera del progetto di legge che avrebbe poi dato luogo alla l. 339/03;

3) controllata nella sua realizzazione, ad opera dei Consigli degli Ordini locali, con altra circolare (circolare del 15/12/2006 n. 35-C/2006 a firma dell'allora Presidente del C.N.F., Avv. Guido Alpa) indirizzata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini che con toni imperativi richiamava a cancellare dagli albi i vecchi avvocati part time (vi si leggeva: *“... vorrei*

richiamare la Vostra attenzione sulla opportunità di provvedere celermente e con rigore alla cancellazione degli iscritti che si trovino nella situazione di incompatibilità, così come previsto dalla legge

” < cioè

la l. 339/03>) ;

4) confermata con sentenze di reiezione dei ricorsi presentati dai “vecchi avvocati part time” avverso le cancellazioni comminate nei loro confronti dai Consigli degli Ordini ligi (ma molti consigli dell'Ordine non si sono adeguati, con conseguente disparità di trattamento) alle indicazioni del C.N.F.. (talune sentenze sono a firma del medesimo Presidente del C.N.F., Avv. Guido Alpa, già firmatario della circolare invitava i Consigli degli Ordini a cancellare).

GLI AVVOCATI ITALIANI NON MERITANO CHE LA LEGGE DI RIFORMA DELL'AVVOCATURA APPARECCHI LORO UN CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CHE -CON ASSURDA E INCOSTITUZIONALE CONCENTRAZIONE DI POTERI DI AMMINISTRATORE, LEGISLATORE IN TEMA DI DISCIPLINA (COL CODICE DEONTOLOGICO) E GIUDICE SPECIALE- SIA COSI' “PATERNALISTICAMENTE” ATTENTO AL LORO BENE.
SIANO LIBERI PROFESSIONISTI.